



ALLEGATO "Stoccaggio e smaltimento delle carcasse"

Linee guida per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia in attuazione della DGR n. X/3818 del 14.07.2015. Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20* (Contenimento della nutria *Myocastor coypus*)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le carcasse di nutrie rientrano nell'ambito del Regolamento (CE) 1069/09 e s.m.i., quale materiale di categoria 2, ovvero possono essere inviate a un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso centri di raccolta e stoccaggio.

A tal fine:

1. I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la provincia, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio temporaneo delle carcasse. Tali aree dedicate, chiuse o recintate e non accessibili a persone non autorizzate o animali, sono escluse dall'obbligo di riconoscimento e registrazione ai sensi del Regolamento 1069/09 come previsto dall'articolo 3 comma 4 del D.D.G.S n. 6344 del 05.07.13. A tale scopo possono essere impiegate anche aree pubbliche (es. isola ecologica o magazzino comunale), a patto che il cassone sia recintato o collocato in locale chiuso.
2. Nelle aree individuate viene garantita la presenza di contenitori atti a consentire la conservazione delle carcasse mediante l'impiego del freddo, a tenuta stagna, facilmente lavabili e disinfettabili e chiaramente identificati. Si ritengono idonei allo scopo congelatori a pozzo posizionati su platea di cemento e alloggiati al coperto o sotto tettoia per prevenire guasti all'impianto elettrico.
3. I comuni singoli o in forma associata richiedono al Distretto Veterinario di competenza specifica autorizzazione sanitaria dei contenitori posti sotto il proprio controllo, indicando:
 - a) area di localizzazione;
 - b) sede in cui è conservato il registro delle partite di cui all'art. 22 del REG. 1069/2009;
 - c) ditta incaricata del ritiro/trasporto delle carcasse (copia del contratto);
 - d) persona individuata come responsabile dell'area e degli adempimenti di cui al comma 4, lettera c del D.D.G.S n. 6344 del 05.07.13.
4. I Distretti Veterinari, previa verifica dei requisiti, rilasciano l'autorizzazione sanitaria dei contenitori.
5. Presso i Distretti Veterinari è depositata l'anagrafe locale dei contenitori dislocati sul territorio mediante registrazione della categoria (tipologia) dei sottoprodotti di origine animale, dell'ubicazione e del nominativo del responsabile e della data e del numero di protocollo riportato nell'autorizzazione.
6. I comuni provvedono a identificare i contenitori con:
 - a) striscia inamovibile alta almeno 15 cm di colore giallo e di lunghezza tale da renderla evidente
 - b) Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori ai 5 cm.
7. Il responsabile dell'area e degli adempimenti di cui al comma 4, lettera c del D.D.G.S n. 6344 del 05.07.13 assicura:
 - a) la corretta e puntuale compilazione del registro di cui all'art. 22 del REG. 1069/2009, annotando data e numero carcasse stoccate, data e numero animali inviati alla distruzione;
 - b) la conservazione dei documenti commerciali rilasciati dalla ditta incaricata del ritiro;



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

SC Distretto Veterinario Basso Mantovano

- c) l'applicazione di una procedura per la pulizia e disinfezione dei contenitori predisposta dal comune che contempli almeno:
 - d) pulizia e disinfezione del contenitore e dell'area circostante ad ogni suo svuotamento;
 - e) smaltimento delle acque risultanti tramite impianto fognario;
 - f) disinfezione del contenitore e area circostante con prodotti a base di sali quaternari di ammonio o di pari efficienza/efficacia.
- 8. L'attività di cui alla presente procedura è sottoposta a vigilanza da parte del personale ATS afferente al Distretto Veterinario competente.
- 9. I comuni singoli o in forma associata, sono tenuti a segnalare ogni variazione intercorsa rispetto a quanto comunicato.